

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 09/21 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) in data 30 novembre 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002757/INF-L-88 del 21 marzo 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 9/2021 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAPI in data 30 novembre 2021, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2021, in misura pari a euro 54,30 *pro capite*.

22A02071

Approvazione della delibera n. 22 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP) in data 21 luglio 2021.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002752/PLUR-L-62 del 21 marzo 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 22 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'EPAP in data 21 luglio 2021, concernente il regolamento per la promozione, il supporto e l'incentivazione del passaggio generazionale e il trasferimento di attività professionali ad iscritti EPAP.

22A02072

Approvazione della delibera n. 43 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 25 gennaio 2022.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0002754/AVV-L-176 del 21 marzo 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 43, adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 25 gennaio 2022, concernente la rivalutazione dei redditi per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2022, ai sensi del comma 7, dell'art. 47 del regolamento unico della previdenza forense.

22A02073

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOCG) dei vini «Vino Nobile di Montepulciano».

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 19 settembre 1966 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Vino Nobile di Montepulciano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 febbraio 1981 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino Nobile di Montepulciano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nel sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale è stato approvato il disciplinare consolidato della DOCG «Vino Nobile di Montepulciano»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nel citato sito web del Ministero, con il quale è stato aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOCG;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 105 del 22 aprile 2022 e pubblicato sul citato sito internet del Ministero Sezione Qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo modificato, con modifica ordinaria, il disciplinare di produzione della DOP (DOCG) dei vini «Vino Nobile di Montepulciano» la cui comunicazione è stata successivamente pubblicata nella G.U.U.E. n. C227 del 10 luglio 2022;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Toscana, su istanza del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano con sede in Montepulciano (Siena), intesa ad ottenere la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della DOP (DOCG) dei vini «Vino Nobile di Montepulciano» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;


è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 28 luglio 2021, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino Nobile di Montepulciano»;

Considerato altresì che ai sensi del citato reg. UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;

Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni,

Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOCG) dei vini «Vino Nobile di Montepulciano».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV -, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - della predetta proposta.



ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO»

L'art. 7 (Designazione e presentazione), comma 11:

«5.11 Il soggetto che intende commercializzare una partita di vino sfuso destinato alla DOCG Vino Nobile di Montepulciano all'interno della zona di produzione, nonché i soggetti che trasferiscono il vino DOCG Vino Nobile di Montepulciano al di fuori della zona di produzione, conformemente alla deroga di cui al comma precedente, devono darne comunicazione all'organismo di controllo incaricato almeno due giorni lavorativi prima del trasferimento stesso. Tali partite di vino, oggetto di commercializzazione o imbottigliamento fuori zona, devono rispondere alle caratteristiche chimico-fisiche previste al successivo art. 6.»

è modificato come segue:

«5.11 Le partite di vino allo stato sfuso destinate a diventare «Vino Nobile di Montepulciano» possono essere oggetto di commercializzazione, nell'ambito della zona di produzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, soltanto alle seguenti condizioni:

a) partite di vino nuovo ancora in fermentazione: i soggetti interessati devono darne comunicazione all'organismo di controllo incaricato, almeno due giorni lavorativi prima del trasferimento;

b) partite di vino in fase di invecchiamento: le partite interessate devono essere provviste del certificato di analisi, attestante le caratteristiche chimico-fisiche di cui al successivo art. 6, e i soggetti interessati devono darne comunicazione all'organismo di controllo, almeno due giorni lavorativi prima del trasferimento;

c) partite di vino in possesso dei requisiti per essere imbottigliate: devono essere provviste del certificato di idoneità chimico-fisica ed organolettica rilasciato dal competente organismo di controllo.

La disposizione di cui alla lettera c) è applicabile anche nei riguardi delle partite di vino destinate ad essere trasferite al di fuori della zona di produzione, conformemente alla deroga per l'imbottigliamento nell'ambito della Regione Toscana di cui al comma 10.»

22A02070

Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Romagna».

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 2011, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 - 8 ottobre 2011 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Romagna» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito *internet* del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP e sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 - 20 dicembre 2011, con il quale è stato consolidato il disciplinare della DOP «Romagna»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito *internet* del Ministero Sezione Qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Romagna»;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2019, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 21 - 25 gennaio 2019 e sul citato sito *internet* del Ministero Sezione Qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Romagna»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2019, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 200 - 27 agosto 2019 e pubblicato sul citato sito *internet* del Ministero Sezione Qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Romagna»;

Vista la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C18 del 20 gennaio 2020, concernente la pubblicazione della comunicazione di approvazione della modifica ordinaria ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE n. 33/2019, al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Romagna», di cui al predetto decreto ministeriale 8 agosto 2019;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Emilia Romagna, su istanza del Consorzio tutela Vini di Romagna con sede in Faenza (RA), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Romagna» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Emilia Romagna;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 28 luglio 2021, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Romagna»;

Considerato, altresì che ai sensi del citato Reg. UE n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche «non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico;

Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle more dell'adozione del richiamato decreto concernente la procedura nazionale di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande in questione, preliminarmente all'adozione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disciplinare di cui trattasi, alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di presentare le eventuali osservazioni;

Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica «ordinaria» del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Romagna».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente comunicato.

